Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 8711 del 21 ottobre 2026

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

Composto da:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. G. Santoni – Componente

Prof.ssa Avv. A. Scotti – Componente

Avv. N. Mincato – Componente

Prof. Dott. P. Esposito – Componente

Relatore: Prof. Dott. P. Esposito

nella seduta dell'8 settembre 2026, in relazione al ricorso n. 12765, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne l'inadempimento da parte dell'Intermediario degli obblighi di trasparenza e informazione in relazione alla prestazione di servizi di investimento, nonché la mancata esecuzione di ordini di vendita successivamente impartiti dalla Ricorrente.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 20 marzo 2026, riscontrato da quest'ultimo il 24 marzo 2026 in maniera ritenuta insoddisfacente, la Ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando che, che a partire dall'anno 2000, ella ha posto in essere operazioni su titoli emessi e collocati dall'Intermediario convenuto, così acquistando in tutto n. 4659 azioni; ebbene, essendosi rivelato "*un pessimo investimento finanziario*", la Ricorrente si determinava successivamente nel senso di impartire reiteratamente ordini di vendita di tale pacchetto azionario, tutti rimasti inevasi. La Ricorrente contesta, pertanto, all'Intermediario la violazione della normativa di settore "*la violazione degli obblighi di trasparenza ed informazioni*", chiedendo di riconoscere in questa sede il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni arrecatile in misura pari a euro 42.000,00.

3. L'Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, evidenziando anzitutto che la odierna Ricorrente, per effetto delle operazioni di acquisto effettuate, alla data del 29 aprile 2016 deteneva già le n. 4.659 azioni oggetto di controversia. L'Intermediario eccepisce, dunque, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del Regolamento ACF, in relazione all'art. 4 del medesimo Regolamento, dato che l'ACF può conoscere esclusivamente delle controversie relative a operazioni o comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente la proposizione del ricorso, conclusivamente chiedendo, data la natura assorbente di tale eccezione, il rigetto integrale del ricorso.

4. La Ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, sostanzialmente facendo riferimento alle contestazioni già formulate nel ricorso introduttivo e alle relative domande conclusive, per poi sostenere l'infondatezza dell'eccezione avanzata da controparte, stante l'effetto asseritamente interruttivo del decorso del termine di prescrizione a seguito della contestata mancata esecuzione degli ordini di vendita successivamente da ella impartiti.

5. L'Intermediario, per parte sua, non ha ritenuto di produrre repliche finali.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea non può essere accolta. Ciò per le considerazioni che seguono.

2. Quanto ai comportamenti violativi contestati da parte attrice in relazione al momento genetico dell'operatività controversa, assume carattere assorbente di ogni altro profilo valutativo la circostanza che le operazioni d'investimento controverse sono state tutte realizzate in arco temporale antecedente il decennio rispetto alla data di presentazione del ricorso odierno, il che porta a ritenere inevitabilmente fondata l'eccezione preliminare di parte resistente, già sopra richiamata.

Ciò ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del Regolamento ACF, per effetto del quale quel che è stato sostenuto da parte Ricorrente in sede di deduzioni integrative non può assumere rilievo dirimente, non vertendosi in questo caso in fattispecie prescrizionale, bensì e solo nella doverosa osservanza di una previsione regolamentare specifica riguardante l'ambito valutativo di questo Collegio, la cui competenza temporale è stata circoscritta, per l'appunto, entro il previsto e non derogabile termine decennale, non suscettibile di essere sospeso e/o interrotto per effetto di accadimenti specifici.

3. In merito, invece, alla lamentata omessa esecuzione di ordini di vendita successivamente impartiti che ricadono, invece, entro l'arco temporale decennale rispetto alla data di proposizione del ricorso odierno, le evidenze documentali disponibili non consentono di ritenere accertate le doglianze della Ricorrente. Sul punto è, infatti, orientamento consolidato di questo Collegio quello di ritenere che la mancata esecuzione di un ordine di vendita non implica di per sé sola, un inadempimento da parte dell'intermediario prestatore dei servizi, ben potendo ciò dipendere da circostanze a lui non imputabili. Pertanto, è onere di parte ricorrente, in casi della specie, quello di supportare un tale genere di doglianze con un idoneo impianto probatorio o anche solo circostanziatamente indiziario, non rinvenibile tuttavia nel caso della odierna controversia.

PQM

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi della normativa sopra richiamata, con riferimento alle doglianze riferite al momento genetico dell'operatività controversa, per il resto rigettandolo nel merito.

Il Presidente
Firmato digitalmente
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi